

SPECIAL ISSUE

MIGRANTI LEGGI CONTRATTI VERSO LA CHIAREZZA Editor: Annarita Miglietta

Martina Piccinno

Immigrati, “apolidi” dei rapporti bancari.

L’apertura di conto corrente alla prova dell’incoerenza linguistica della normativa

Abstract

In a *cashless* society, social inclusion goes hand in hand with financial inclusion. For this reason, in recent years, bank accounts, as basic contracts, have become an essential support for migrants in accessing fundamental rights such as housing and employment. However, despite European and national policies expressly guaranteeing this service to everyone, including non-EU residents, the language difficulties that arise, both in terms of general contractual conditions and upstream regulations, continue to constitute an almost insurmountable obstacle to accessing it.

Keywords: Financial inclusion, bank accounts, immigrants, general contract terms, linguistic inconsistency in legislation.

Abstract

In una società *cashless*, l’inclusione sociale passa per l’inclusione finanziaria. Per tale ragione, il conto corrente bancario, quale contratto-base, negli ultimi anni si è trasformato in un alleato essenziale del migrante per accedere a diritti fondamentali come la casa ed il lavoro. Tuttavia, nonostante le politiche europee e nazionali abbiano espressamente garantito il riconoscimento di tale servizio a tutti, anche dei non residenti in UE, le difficoltà linguistiche che si palesano, tanto a livello di condizioni generali di contratto, quanto a livello di normative a monte, continuano a costituire una barriera ‘quasi’ inespugnabile alla sua fruibilità.

Parole chiave: Inclusione finanziaria; Conto corrente; Immigrati; Condizioni generali di contratto; Incoerenza linguistica della normativa

1. Il conto corrente bancario: uno strumento al servizio dell'inclusione finanziaria

Il rapporto problematico tra la necessità basilare del migrante di usufruire di un conto corrente bancario e le difficoltà linguistiche che si interpongono alla riuscita della stessa operazione, impone di strutturare l'analisi su due livelli, il primo, più intuitivo, del negozio giuridico a valle, relativo all'effettiva possibilità di comprensione delle condizioni generali di contratto da parte di quest'ultimo; il secondo, più occulto, legato alle incoerenze linguistiche delle normative a monte, che diventano, di frequente, barriera di ingresso nell'accesso al servizio.

In primo luogo, si permetta un'affermazione banale: in una società *cashless*, basata per la maggior parte su transazioni *online* che permettono, soprattutto, di monitorare gli spostamenti di denaro, non ultimo anche a fini di sicurezza, esiste una stretta connessione fra inclusione/integrazione sociale e inclusione finanziaria. Di conseguenza, il riconoscimento ed il rispetto di molti dei diritti fondamentali della persona quale essere umano (il diritto alla casa, al lavoro, alla partecipazione attiva al tessuto sociale), passano attraverso l'apertura di un conto corrente.

Come affermava correttamente Ferro Luzzi nelle sue "Lezioni di diritto bancario", il conto corrente bancario è il "contratto base", "presupposto, non giuridico a rigore, ma certamente tecnico-economico, di pressoché ogni rapporto tra banca e cliente che abbia una certa durata e stabilità"¹. Possedere un conto corrente consente di ricevere lo stipendio², pagare canoni di locazione, estinguere obbligazioni pecuniarie oltre determinati quantitativi, ricevere contributi e misure assistenziali. Permette quindi, di raggiungere una cittadinanza 'finanziaria' prodromica a quella politica. Senza un conto corrente l'uomo perde la sua capacità di relazionarsi economicamente, divenendo un "apolide"³, un escluso finanziario. Esclusione finanziaria significa esclusione dai prodotti finanziari e bancari base; esclusione dal credito; esclusione dalle forme di risparmio; esclusione dai servizi di pagamento e di riscossione; esclusione dai servizi di investimento, assicurativi e previdenziali⁴. Significa, quindi, discriminazione e povertà a cui sono, ovviamente, destinate le fasce più deboli di popolazione tra cui i migranti anche regolari.

Detta situazione, inaccettabile per uno Stato di diritto che mette al centro il valore della persona indipendentemente dal suo *status* sociale, economico e 'geografico'⁵, provoca una decisa reazione da parte delle istituzioni europee e degli Stati membri. L'Italia, ad esempio, è alle prese con il ddl 1712/2020, ancora in discussione, che mira a enfatizzare la funzione sociale del conto corrente, attraverso il tentativo di aggiunta al codice civile di un art. 1857 *bis* ("La banca non può in alcun caso esimersi dall'apertura di un rapporto di conto corrente") che faccia diventare diritto 'universale' della persona la sua apertura⁶.

Più modestamente il legislatore europeo, con la direttiva 2014/92/UE, cd. direttiva 'PAD' (ripresa dal d.lg. 27 del 2017 e dall'art. 126 *noviedecies* tub) impone alle banche di dotarsi di uno

¹ Ferro-Luzzi (2012: 201 ss.)

² L'art. 1, comma 910°, L. 27 dicembre 2017, n. 205, infatti, vieta al datore di lavoro di corrispondere al proprio lavoratore la retribuzione a mezzo di denaro contante

³ Morera (2022: 2343)

⁴ Già Corrado (2012)

⁵ Perlingieri (2020), per una lettura del diritto che rimette al centro il valore 'persona'

⁶ Liace (2022: 461-478) per le numerose critiche sorte attorno al ddl che, per ora, ostacolano la sua approvazione, non ultimo il fatto che un diritto 'universale' di tal genere creerebbe un problema di coordinamento con la normativa in tema di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo.

strumento, cd. “conto corrente di base”⁷, che garantisca l’accesso allo stesso, a canone ridotto, con caratteristiche “di base”, e semplifichi la gestione delle finanze di tutti i consumatori più vulnerabili che soggiornano legalmente nell’Unione europea, senza discriminazioni e a prescindere dal luogo di residenza, compresi gli stranieri, i senza fissa dimora ed i richiedenti asilo.

2. Il primo livello: la comprensione delle condizioni generali di contratto non passa dal linguaggio

Se ancora non esiste un diritto universale della persona alla sua apertura, sicuramente, per volere del legislatore UE, esiste un diritto del consumatore ad accedere al servizio bancario, seppur nei limiti di legge. Occorre tuttavia fare attenzione alla dicitura ‘consumatore vulnerabile’ perché ogni forma di vulnerabilità è a sé stante e necessita di una tutela specifica⁸. È ciò che accade con il soggetto migrante il quale si trova in condizioni peculiari di disagio, sia linguistico che di documenti di riconoscimento. Da questo punto di vista, le banche ricorrono alla politica del ‘minimo mezzo’, dotandosi di un servizio di conto corrente base, senza tuttavia garantire ulteriori agevolazioni per il cliente-migrante.

Fa eccezione Intesa San Paolo che, incentivata dalle differenti esperienze europee⁹, progetta il conto corrente XME appositamente per soddisfare le esigenze finanziarie di coloro che si trasferiscono in Italia per lavoro, studio o famiglia¹⁰.

Tuttavia, dalla lettura della modulistica contenente le condizioni generali di contratto, appare evidente che la semplificazione attesa non passi attraverso il linguaggio utilizzato, che resta tecnico, professionale e settoriale, quanto nell’agevolazione delle procedure per le transazioni internazionali, nell’alleggerimento di costi e commissioni e, soprattutto, nella fondamentale previsione di assistenza e supporto nella lingua madre del cliente, al fine di eliminare qualsivoglia incomprensione linguistica e concettuale. Le condizioni generali contengono un glossario dei termini tecnici più comuni e una breve descrizione del contenuto del contratto che si sta firmando, nonché una serie di tabelle che schematizzano i costi di mantenimento delle transazioni, dentro e fuori il perimetro dell’Unione

⁷ Parliamo della Direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, “sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull’accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base Testo rilevante ai fini del SEE”, nel cui art. 17 vengono elencati i servizi basi che devono necessariamente essere messi a disposizione del migrante. Il Considerando n. 44 precisa, infatti, che “È opportuno garantire ai consumatori l’accesso a una serie di servizi di pagamento con caratteristiche di base. Tra i servizi collegati ai conti di pagamento di base dovrebbero essere inclusi il deposito di fondi e il prelievo di denaro contante. È opportuno che i consumatori possano effettuare le operazioni di pagamento essenziali, ad esempio l’accredito dello stipendio o di altre prestazioni, il pagamento di fatture o imposte e l’acquisto di beni e servizi, anche ricorrendo ad addebiti diretti, a bonifici, e all’uso di una carta di pagamento. È opportuno che tali servizi permettano di acquistare beni e servizi online e diano ai consumatori la possibilità di impartire ordini di pagamento avvalendosi della funzione online dell’ente”. Per un commento v. Meli (2014: 445).

⁸ Con riferimento al contraente debole v. Rizzo (1983: 103); il rapporto tra migranti come consumatori vulnerabili e i servizi bancari viene analizzato da Mattarella (2021).

⁹ Tra gli esempi più virtuosi si può citare la Francia che, ancor prima della nascita del conto corrente di base, prevede che sia la stessa Banca di Francia a garantire il diritto al conto. In caso di rifiuto d’apertura, il cliente ha diritto ai servizi gratuiti del conto corrente bancario di base presso una banca indicata dalla stessa Banca di Francia sulla base di criteri prestabiliti, fra cui la vicinanza geografica. Per ulteriori esempi v. Osservatorio Nazionale sull’Inclusione Finanziaria dei Migranti (2013).

¹⁰ Foglio informativo n. 245/177 Conto corrente XME Conto

Europea. Semplificazioni vantaggiose per il cliente non esperto (cd. *retail*) ma non risolutive per un destinatario che presenti scarse conoscenze anche dell'italiano parlato nel quotidiano.

L'istituto del consenso informato e consapevole vacilla sotto i colpi della disciplina delle modalità di gestione del conto, delle condizioni e tempistiche per il diritto recesso, dei costi fissi, variabili e *forfait*, nonché delle eventuali modalità di risoluzione delle controversie. Utopistica, altresì, non fosse altro che per i costi a cui la banca dovrebbe far fronte, appare un'assistenza linguistica che copra lingue che fuoriescano dal perimetro di quelle ufficiali più diffuse in Unione Europea. Non a caso, l'ultimo report rinvenibile *online* dell'Osservatorio Nazionale sull'Inclusione Finanziaria dei Migranti, rivela uno scarso 36% percento come grado di soddisfazione associato alla comunicazione linguistica-culturale sul campione di migranti intervistato¹¹.

Il rispetto del diritto all'informazione¹², così come al rilascio di quella chimera conosciuta come 'consenso consapevole', quindi, viene lasciato, ancora una volta, nelle mani di associazioni e organizzazioni di volontari che offrano un servizio di 'accompagnamento', prima di tutto fisico, e poi linguistico e cognitivo, all'apertura ed alla gestione del servizio bancario. E ciò sempre nell'ipotesi più rosea in cui si riescano a superare le criticità che sorgono proprio in fase di autorizzazione all'apertura del conto corrente.

3. Il secondo livello: le incoerenze linguistiche delle normative a monte

Si approda, quindi, al secondo livello. Giungono numerosi all'attenzione dell'ABI i casi in cui al soggetto non residente in Italia viene rifiutato il servizio¹³. I tribunali condannano per pratiche discriminatorie gli istituti di credito che negano l'apertura del conto ai richiedenti protezione internazionale¹⁴. L'impegno, quantomeno teorico, profuso dal legislatore europeo e nazionale per abbattere, a valle, le barriere linguistiche che si frappongono tra il cliente migrante e l'inclusione dello stesso nel circuito bancario, non corrisponde alla poca diligenza con cui il primo ha curato la stesura dei testi e delle normative che prescrivono i requisiti e la documentazione necessaria per l'accesso al servizio.

L'art. 126 *noviesdecies* t.u.b. prevede che chiunque abbia il diritto di soggiornare in uno Stato membro dell'Unione europea in virtù del diritto dell'Unione o del diritto italiano, compresi i consumatori senza fissa dimora e i richiedenti asilo ai sensi della Convenzione di Ginevra, abbia anche il diritto ad aprire il conto base. Occorre solo avere un documento di riconoscimento munito di fotografia.

¹¹ Osservatorio Nazionale Sull'Inclusione Finanziaria dei Migranti (2017)

¹² Il diritto all'informazione, meglio ancora, a ricevere un'informazione adeguata con riferimento ai propri diritti, viene espressamente riconosciuto al migrante a partire dal suo ingresso nel Paese di accoglienza (tra le varie disposizioni normative, si citano: art. 8 Direttiva 2013/32/UE, artt. 11,13 e 42 d.lg. 286/1998, artt. 3 e 6, co. 4, d.lg. 142/2015, artt. 10 e 10 *bis* d.lg. 25/2008) ma non può arrestarsi al momento del valico della frontiera. Deve, invece, accompagnarlo in tutte le fasi del suo percorso di regolarizzazione e integrazione nel tessuto sociale.

In generale, sul funzionamento della trasparenza bancaria e del diritto all'informazione in ambito bancario, *ex multis*, Caterini, Murgolo (2021)

¹³ Asgi (2020)

¹⁴ Trib. Roma, decr. 21.12.2020

Orbene, il d.l. n.113 del 2018¹⁵ individua il “permesso di soggiorno” come documento valido di riconoscimento. Precisa, tuttavia, che lo stesso “non costituisce titolo per l’iscrizione anagrafica” (art. 4, co. 1 *bis*). Ciò non inficerebbe il diritto al servizio in quanto per l’apertura di un conto base non serve essere in possesso di un certificato di residenza. Lo stesso decreto sottolinea come “L’accesso ai servizi previsti dal presente decreto (quello per i rifugiati) e a quelli comunque erogati sul territorio ai sensi delle norme vigenti è assicurato nel luogo di domicilio” (art. 5, co. 3). Eppure, l’altalenanza degli orientamenti normativi in tema di immigrazione (estremamente ed irrimediabilmente politicizzati), l’intenzionale indeterminatezza della semantica del linguaggio giuridico, che confonde i piani tra stranieri, immigrati, richiedenti asilo e senza fissa dimora, nonché la provvisorietà di molti dei documenti rilasciati ai migranti, generano un profluvio di prassi interpretative differenti ad opera degli intermediari bancari. Questi ultimi molto spesso pretendono arbitrariamente la consegna di ulteriori documenti, che certifichino la residenza. Esemplificativo è il caso di Poste Italiane che, per il rilascio della poste *pay evolutum* proprio per stranieri, impone l’esibizione della carta di identità¹⁶. Detta pretesa, in una al supporto multilingua limitato agli idiomi ‘ufficiali’, cela una forma di discriminazione occulta per la quale ‘straniero’ non è uguale a ‘migrante economico’ che, a sua volta, non è uguale a ‘richiedente asilo’ né a ‘senza fissa dimora’¹⁷.

Gli strumenti finanziari per stranieri sono dedicati ad una classe di ‘straniero’ privilegiato che viaggia per lavoro o per studio, che possiede un minimo di dimestichezza con le operazioni *online* e che con facilità può indicare un indirizzo di residenza. La scelta del termine ‘straniero’ non è casuale, in quanto assume una connotazione positiva, più rassicurante del termine ‘immigrato’ che, nel linguaggio ordinario, ha quasi sempre un’accezione ostile. Infatti, gli ‘stranieri’ in possesso nel 2024 di un conto corrente sono l’83% (dato rassicurante sebbene in diminuzione rispetto all’89% pre-pandemia)¹⁸. In quel restante 17% resta la “componente più fragile della popolazione straniera”, ovvero profughi e rifugiati.

A nulla è valso l’intervento dell’ABI che, in una circolare del 19 aprile 2019¹⁹, ha precisato che per l’apertura del conto corrente basta un permesso di soggiorno in corso di validità o anche solo la ricevuta attestante la presentazione della richiesta di protezione internazionale quale permesso di soggiorno provvisorio e che nessuna norma richiede anche l’esibizione del certificato di residenza. Le

¹⁵ Decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”. (18G00140) (GU Serie Generale n.231 del 04-10-2018)

¹⁶ Trib. Roma, ord., 31 gennaio 2022, che ha condannato Poste Italiane s.p.a. per aver rifiutato, più volte, ad una richiedente asilo con permesso di soggiorno provvisorio, ed in grave stato di bisogno, l’attivazione della carta in questione sulla quale avrebbe dovuto ricevere il bonus spesa Covid-19 (peraltro, già accreditato sulla *poste-pay*) da parte del Comune di Roma al fine di fronteggiare l’emergenza economica ed alimentare. Infatti, nonostante le valutazioni positive effettuate già a monte dall’ente erogatore del beneficio, il quale aveva considerato sussistenti tutti i requisiti per il rilascio, Poste aveva continuato a richiedere inderogabilmente l’esibizione del passaporto o della carta di identità.

¹⁷ Proprio sull’importanza di “adottare termini giuridicamente appropriati...al fine di restituire al lettore...la massima aderenza alla realtà dei fatti, evitando l’uso di termini impropri” al fine di “evitare la diffusione di informazioni imprecise, sommarie o distorte riguardo a richiedenti asilo, rifugiati, vittime della tratta e migranti” si esprime la Carta di Roma con il “Protocollo deontologico concernente richiedenti asilo, rifugiati, vittime della tratta e migranti” dei giornalisti, adottata nel 2008 ed oggi inclusa nel Testo Unico dei doveri del giornalista (2016).

¹⁸ Cespi (2024: 7)

¹⁹ ABI (2019)

incoerenze linguistiche normative ufficiali hanno permesso alle banche di negare l'apertura del conto ai non residenti: troppe spese per un soggetto 'provvisorio' sul territorio.

Tuttavia, l'interesse pubblico al riconoscimento del servizio, preminente rispetto all'autonomia contrattuale dell'operatore e riconducibile al perseguimento della trasparenza delle relazioni economiche, a ragioni di antiriciclaggio, nonché alla indisponibilità del principio fondamentale della dignità della persona (ribadito dalla Corte Costituzionale che ha dichiarato vessatorio, irragionevole e discriminatorio il divieto di iscrizione anagrafica imposto ai richiedenti asilo)²⁰, ha spinto il legislatore a modificare nuovamente la normativa, ripristinando il diritto all'iscrizione all'anagrafe dei richiedenti asilo²¹. Agli stessi, attualmente, viene rilasciata una carta d'identità di validità limitata al territorio nazionale e della durata di tre anni, rendendo più arduo per gli enti creditizi giustificare un diniego del servizio.

4. Rimosso un avverbio ritornano i diritti

Se, come sosteneva Hanna Arendt, prima di mettere in discussione un diritto, il potere si muove al fine di creare le condizioni di *rightlessness*, allora è vero anche il contrario²². La recente ri-apertura politica si serve della nozione di "iscrizione anagrafica" per riaffermare implicitamente in capo ai richiedenti asilo l'esercizio e il godimento di plurimi diritti civili, politici e sociali (oltre a quelli bancari anche, ad esempio, il diritto allo studio dei minori o l'iscrizione al servizio sanitario nazionale).

L'esegesi 'riduzionistica'²³ dell'accesso al diritto al conto corrente da parte dei migranti, propugnata dalle banche e giustificata dal "dissesto"²⁴ linguistico della normativa, viene smantellata attraverso l'eliminazione dell'avverbio 'non'. Al di là della scelta infelice di riferirsi a un 'titolo' e di richiamare il permesso di soggiorno e non invece lo *status* di richiedente asilo dello straniero (ulteriore imprecisione linguistica che sposta l'attenzione dalla condizione della persona al requisito burocratico in capo alla stessa), il suddetto permesso di soggiorno è titolo per l'iscrizione anagrafica.

Raramente pensiamo alla potenza del mezzo linguistico, abituati come siamo a muoverci in un oceano di parole. Eppure, abbiamo appena dimostrato che il raggiungimento di una, seppur basilare, forma di inclusione finanziaria generalizzata è ad un solo avverbio ('non') di distanza.

²⁰ Si fa riferimento a Corte cost., 31 luglio 2020, n. 186. La Corte ha dichiarato l'illegittimità dell'intero art. 13 del d.l. n. 113/2018 per violazione dell'art. 3 Cost., ed è stata la prima, nella giurisprudenza costituzionale, a riconoscere la sussistenza del diritto ad iscriversi all'anagrafe dei richiedenti asilo, la cui ingiustificata negazione costituisce una lesione dell'eguaglianza anche sotto il profilo della pari dignità sociale. Il commento è di Canzian (2021: 50-73)

²¹ Decreto legge, 21 ottobre 2020, n. 130, "Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale" (20G00154) (GU n.261 del 21-10-2020).

²² Arendt (1951)

²³ L'approccio riduzionista, sebbene in termini prettamente linguistici, viene spiegato da Salardi (2015: XVII) con riferimento a concetti come eguaglianza, libertà, responsabilità e consiste nel "ridurre concetti con valenza principalmente normativa a descrizioni di fatti, attraverso l'individuazione di proprietà ontologiche –si pensi, ad esempio, alle differenze genetiche, di genere ecc. – in base alle quali si creano classi di individui, che in forza di una differenza di fatto con divisa con chi appartiene alla classe, vengono discriminati, ovvero sottoposti a trattamento indebitamente differenziato sul piano giuridico".

²⁴ Di "dissesto del linguaggio legale" parla Ferrajoli (2013)

Bibliografia

- Arendt, H. 1951, *The Origin of Totalitarianism*. Ohio: The World Publishing Company.
- Canzian, N. 2021, *L'iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo dopo la sentenza n. 186/2020 della Corte Costituzionale*, in *Diritto, immigrazione e cittadinanza*: 50-73.
- Caterini, E., Murgolo, G. 2021, *La trasparenza bancaria*, in E. Capobianco (a cura di), *Contratti bancari*, Milano: Wolters Kluwer: 141-260.
- Corrado, G. 2012, *L'esclusione finanziaria*. Torino: Giappichelli.
- Ferrajoli, L. 2013, *Dei diritti e delle garanzie. Conversazione con Mauro Barberis*. Bologna: Il Mulino.
- Ferro-Luzzi, P. 2012, *Lezioni di diritto bancario*. Torino: Feltrinelli.
- Liace, G. 2022, *Il diritto al conto corrente bancario*, in *Nuove leggi civili commentate*: 461-478.
- Mattarella, G. 2021, *L'inclusione finanziaria degli immigrati. La tutela del consumatore vulnerabile nei servizi bancari*. Torino: Giappichelli.
- Meli, V. 2014. *Il conto corrente bancario con caratteristiche di base: sollecitazioni comunitarie e disciplina nazionale*, in *Assicurazioni*: 445-463.
- Morera, U. 2022, *Sull'inesistenza di un diritto al conto corrente bancario in capo ai "non consumatori"*, in M. Callegari, Cerrato S.A., Desana E.R. (a cura di) 2022, *Governance e mercati. Studi in onore di Paolo Montalenti*, Torino: Giappichelli: 2342-2352.
- Perlingieri, P. 2020, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo della fonti*. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane.
- Rizzo, V. 1983, *Condizioni generali del contratto e predisposizione normativa*. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane.
- Salardi, S. 2015, *Discriminazioni, linguaggio e diritto Profili teorico-giuridici. Dall'immigrazione agli sviluppi della tecnologia: uno sguardo al diritto e al suo ruolo nella società moderna*. Torino: Giappichelli.

martinapiccinno01@gmail.com

Publicato online il 5 luglio 2025